



**Il Tribunale di Brescia**  
**IV Sezione Civile**

Nel procedimento iscritto al n. 169/2018 CP, il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sottoscritti magistrati:

Dott. Simonetta	Bruno	Presidente
Dott. Angelina Augusta	Baldissera	Giudice rel.
Dott. Vincenza	Agnese	Giudice

ha pronunciato il seguente

**D e c r e t o**

Rilevato che con ricorso depositato in data 19.3.2018 la società Cabra Engineering srl in liquidazione con sede legale in Darfo Boario Terme (BS), Via Polline n.4, ha proposto domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo prenotativo.

Entro il termine concesso dal Tribunale (come prorogato) la società ricorrente ha depositato la proposta, il piano e la documentazione.

A seguito di criticità sollevate dagli organi della procedura, la società ha depositato integrazioni e chiarimenti nonché ulteriore documentazione.

Ritenuto che la documentazione prodotta fornisca allo stato sufficienti elementi positivi per il giudizio a cognizione sommaria richiesto in questa sede, giudizio destinato a subire un riesame approfondito e circostanziato nell'ulteriore corso della procedura, sulla scorta degli ulteriori accertamenti devoluti al Commissario Giudiziale;

ritenuto che dalla documentazione e dagli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria risulta che la domanda e la relativa attestazione rispondano alle condizioni richieste dall'art. 160 l.f. e in particolare rilevato che:

- sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, considerato che la società proponente ha sede in Darfo Boario Terme (BS) e che la domanda e la proposta sono state autorizzate e sottoscritte in ottemperanza alle disposizioni degli artt. 152 e 161, 4° comma, l.fall;
- dalla lettura della proposta concordataria e dall'allegata documentazione emerge che la società è soggetto fallibile e che la stessa è in stato di crisi.

Cabra Engineering srl in liquidazione propone ai creditori un concordato preventivo in continuità indiretta che prevede:

- a) il pagamento integrale dei debiti in prededuzione (€177.820,00), relativi ad oneri di funzionamento, spese connesse ad organi di procedura;
- b) il pagamento integrale dei creditori privilegiati ex art. 2751 bis c.c., 2753 c.c. (INPS) e 2754 (Inarcassa-previdenza obbligatoria);
- c) il soddisfacimento parziale ex artt. 160 secondo comma l.f. e 182 ter l.f. nella misura del 35 % dei creditori privilegiati ex artt. 2752 primo comma e 2778 n. 18 (Irpef, Ires, Irap, enti locali, ritenute: € 424.443,00 complessivi) con conseguente degrado al chirografo della parte residua;

d) il soddisfacimento parziale ai sensi degli artt. 160 secondo comma l.f. e 182 ter l.f. nella misura del 15% dei creditori privilegiati ex artt. 2752 terzo comma e 2778 n.19 (Iva: € 165.197,00 complessivi) con conseguente degrado al chirografo della parte residua.

La suddivisione dei creditori chirografari nelle seguenti classi:

A) -Sanzioni Inarcassa, e IRES, IRAP e ritenute declassati: con previsione di pagamento pari all'8%;

B)- Crediti IVA declassati:con previsione di pagamento pari al 7,75%;

Con riferimento a detta seconda classe tuttavia il collegio - condividendo il rilievo mosso dal commissario giudiziale sul punto - dispone che essa venga assorbita nella classe A), in ossequio a quanto disposto dall'art. 182 ter l.f. laddove stabilisce che *“se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria , il trattamento non può essere differente rispetto a quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole”*; in tal modo, seguendo un'interpretazione prudentiale della nuova formulazione dell'art.182 ter l.f., il credito iva declassato godrà della percentuale di pagamento più favorevole prevista per detta classe (8%,anziché 7,75%)

Detta variazione, come evidenziato dal commissario, ha comunque un impatto irrisorio sul piano.

C) Creditori finanziari: istituti di credito e altri creditori finanziari: con previsione di pagamento pari al 7,50%;

D) Altri creditori chirografari, fornitori e altri: con previsione di pagamento pari al 7,18%;

E) Creditori chirografari, consulenti e professionisti: con previsione di pagamento pari al 7,00%.

La citata suddivisione in classi, come definitivamente rielaborata, alla luce dei rilievi del tribunale svolti anche nel decreto del 22.11.2018, non viola l'ordine dei privilegi e suddivide i creditori secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, sicchè si può ritenere correttamente formata (art. 163 l.f.).

L'attivo concordatario, stimato in € 1.198.136,00, è costituito principalmente dalle seguenti voci: a) depositi, cassa e banche (€36.028,00); b) crediti verso clienti (€157.576,00); c) crediti diversi (€9.230,00); d) crediti erariali (€157.802,00); e) magazzino (€10.000,00); f) affitto e prezzo di cessione dell'azienda (€477.500,00); finanza esterna (€ 350.000,00).

L'esecuzione del concordato è prevista entro il 31.1.2021.

La società propone un concordato in continuità indiretta, fondato sull'affitto dell'azienda alla newco Cabra Design srl, la quale ha altresì formulato un' offerta di acquisto della stessa al prezzo di € 350.000,00, salvo l'esperimento delle procedure competitive.

A garanzia del pagamento del prezzo la società acquirente si è espressamente impegnata, su sollecitazione del tribunale, a rilasciare garanzia fideiussoria a prima richiesta. A tal fine il tribunale dispone che detta garanzia debba pervenire entro il deposito della relazione ex art. 172 l.f. da parte del commissario giudiziale.

La finanza esterna, pari complessivamente a € 350.000,00, verrà interamente apportata successivamente all'omologa da Francesco Cabra, socio di Cabra

Engineering srl e amministratore unico della newco Cabra Design srl. L'obbligo da quest'ultimo assunto è garantito, quanto ad € 200.000,00 da ipoteca volontaria di primo grado su immobili dello stesso Francesco Cabra e quanto ad € 150.000,00 da fideiussione prestata dalla società HOFC srl, che ha già consegnato a Cabra srl due assegni circolari per tale importo complessivo.

Con riferimento ai debiti tributati e contributivi, la società risulta aver avviato il procedimento di cui al novellato art. 182 ter l.f. e il trattamento di detti crediti – come sopra esposto - risponde alle indicazioni contenute in detta norma.

La proposta così modificata ha dunque nel complesso recepito i rilievi mossi dal tribunale con il citato decreto del 22.11.2018, uniformandosi alle indicazioni ivi prescritte.

Permane la necessità di controllare la sorte della fideiussione prestata da Cabra Engineering srl a favore di Eng Service srl, verificando anche le soluzioni percorribili in ordine alla compatibilità della durata di detta garanzia, fino al 2024 (per la quale nel piano è stato accantonato un apposito fondo) con i tempi del concordato preventivo.

Il Tribunale ritiene dunque ammissibile il concordato proposto, salvi tuttavia gli approfondimenti da parte del commissario giudiziale.

Ai sensi dell'art. 161 l.f. la proposta deve inoltre indicare l'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore. Nel caso specifico, essa consiste nelle favorevoli conseguenze per la massa dei creditori derivanti dall'affitto e cessione unitaria dell'azienda, più vantaggiosi della liquidazione atomistica dei singoli beni e in grado di preservarne l'avviamento commerciale.

Il professionista incaricato dalla società ha espresso un motivato giudizio positivo sulla fattibilità del piano e sulla veridicità dei dati aziendali esposti e ha inoltre adeguatamente attestato ex art. 186 bis secondo comma lett. b) l.f. che la prosecuzione dell'attività dell'impresa (attraverso l'affitto e poi la sua cessione) è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori.

Non vi sono dunque ragioni ostative all'apertura della procedura concordataria.

La proposta di concordato preventivo presentata da Cabra Engineering srl va pertanto dichiarata ammissibile.

Essendovi un'offerta presentata da un soggetto individuato va disposta l'apertura di un procedimento competitivo ex art. 163 bis l.f. , anche con riferimento all'affitto dell'azienda;

#### **P.Q.M.**

- 1) dichiara aperta la procedura di concordato preventivo della società **Cabra Engineering srl in liquidazione** con sede legale in Darfo Boario Terme, Via Polline n.4;
- 2) delega alla procedura la dr. Angelina Augusta Baldissera;
- 3)ordina la convocazione dei creditori dinanzi al Giudice delegato in data **24.9.2019 ore 9,30** fissando il termine di 30 giorni dalla data del presente decreto per la comunicazione della data di adunanza, del decreto di ammissione ai creditori sociali, unitamente alla proposta di concordato;
- 4) nomina quale Commissario Giudiziale il dr. Diego Cominelli;

- 5) stabilisce il termine di quindici giorni dalla comunicazione del presente decreto per il deposito nella cancelleria del tribunale della somma di € 36.000,00 per le spese di procedura, mediante tramite deposito bancario intestato alla procedura e vincolato a mandato del g.d.;
- 6) dispone l'apertura del procedimento competitivo di cui all'art. 163 *bis* l.f., mandando al giudice delegato per i relativi adempimenti;
- 7) dispone che la società in concordato metta subito a disposizione del Commissario giudiziale le scritture contabili per gli adempimenti di annotazione di cui all'art. 170 l.f.;
- 8) dispone che la medesima concordataria consegni al Commissario giudiziale, entro e non oltre sette giorni dalla comunicazione del presente decreto di ammissione, copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, per le finalità di cui all'art. 165 terzo e quarto comma l.f.;
- 9) ordina che il presente decreto sia pubblicato e notificato nelle forme previste dall'art. 166 l.f.

***Così deciso in Brescia, in data 7.3.2019***

***Il Presidente  
Dr. Simonetta Bruno***